

**OLEIFICIO COOPERATIVO**  
**"SAN GIOVANNI BATTISTA"**  
Società Cooperativa Agricola

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSA**

Il presente regolamento, nel rispetto di quanto definito dal Codice Civile e dallo Statuto Societario, stabilisce ulteriori criteri e procedure per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa "OLEIFICIO COOPERATIVO SAN GIOVANNI BATTISTA". Tale regolamento nasce dal fatto che gli amministratori devono avere la consapevolezza di gestire una azienda e pertanto hanno una grande responsabilità sociale. Ha come obiettivo il massimo coinvolgimento dei soci al diritto/dovere di rinnovare le cariche istituzionali, con persone che hanno alto senso di responsabilità, integrità, senso del dovere e di appartenenza, dedizione al servizio e competenze gestionali tecnico e amministrative. Questo per garantire una sana gestione amministrativa e relativo ricambio del CDA.

**Articolo 1 - Diritto di candidarsi**

1 Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendo i relativi requisiti.

**Articolo 2 - Presentazione delle candidature**

1. La presentazione della candidatura deve essere avanzata mediante apposito modulo personalmente o tramite posta elettronica PEC e deve pervenire presso la sede sociale entro il 10 settembre o comunque nel primo giorno lavorativo successivo alla data indicata qualora questa cada di domenica/festivo, dell'anno in cui si terranno le elezioni.

2. Alla presentazione della candidatura devono essere allegati i documenti ivi indicati e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) Curriculum Vitae con l'indicazione delle competenze e delle esperienze gestionali sia amministrative che tecniche;
- b) Auto certificazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- c) Auto dichiarazione di solvibilità
- d) L'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione e relativo subentro agli impegni finanziari in atto, presi con gli istituti di credito dagli amministratori uscenti;
- e) L'impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui ci si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- f) La comunicazione, per i candidati amministratori, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- g) L'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
- h) Copia di documento di identità in corso di validità

3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

### **Articolo 3 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati**

1. L'elenco di tutti i candidati e relativa lista è affisso in modo visibile nella sede sociale ed eventualmente pubblicato sul sito istituzionale della cooperativa.

Nello stesso luogo sono consultabili i curriculum vitae dei candidati.

### **Articolo 4 - Requisiti per candidarsi come amministratore**

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno un (1) anno ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

2. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza amministrativa (tecnico/gestionale), competenza e ricambio del governo della cooperativa, possono candidarsi i soci che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per tre (tre) mandati consecutivi. Qualora non vengano presentate in assoluto nuove candidature, il limite di cui sopra decade. Il periodo in cui un Consigliere, su nomina del Consiglio di Amministrazione, ricopre la carica di Presidente, è escluso dal limite di cui sopra.

3. I candidati amministratori devono essere solvibili e possedere sufficienti garanzie affinché gli istituti di credito con cui opera la Cooperativa continuino ad erogare affidamenti per la gestione amministrativa/mutui a fronte di fidejussioni personali. Qualora il candidato eletto non è ritenuto solvibile o non possiede sufficienti garanzie dagli istituti di credito, a fronte di richieste di affidamenti (fidi/fidejussioni personali) dalla cooperativa, è da considerarsi non eleggibile e pertanto si deve dimettere dalla carica.

### **Articolo 5 - Deleghe di voto**

1. In conformità al disposto dell'art. 22 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio amministrazione.

2. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci, non deve essere amministratore della cooperativa e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

3. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della cooperativa.

### **Articolo 6 - Modalità di votazione**

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, l'assemblea prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano (come prevede lo statuto il numero dei consiglieri è variabile da un minimo di 7 a 9 eletti e l'assemblea ne determina, di volta in volta, il numero).

2. L'elezione del consiglio di amministrazione, avviene mediante la consegna di una scheda contenente la lista o le liste dei candidati. L'assemblea, su proposta del presidente, può deliberare, con la maggioranza dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati o le liste.

3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

4. Nel caso venga scelto il sistema di voto segreto il socio, prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del comma "d" dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone.

6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

### **Articolo 7 – Scrutinio dei voti**

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

### **Articolo 8 - Proclamazione dei risultati**

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati/lista che hanno ottenuto più voti.

### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.
3. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.